



**Comune di San Severo
(Provincia di Foggia)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU
AREE PUBBLICHE**

(All. N. 2 alla Delibera di C.C. N. 48 del 23/04/2024)

*

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come aggiornata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
nonché dal Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 n. 4

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 “OGGETTO E FINALITÀ”

1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", al Titolo IV "Commercio su aree pubbliche", articoli 27 e seguenti.
2. Il Regolamento per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di San Severo persegue le seguenti finalità:
 - a) disciplinare lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, sostenendo la qualificazione delle attività commerciali, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra gli operatori del commercio e dei consumatori;
 - c) tutelare i consumatori attraverso la molteplicità delle forme di approvvigionamento, di assortimento, di sicurezza dei prodotti, di corretta informazione in funzione di calmierazione dei prezzi;
 - d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta nella prospettiva di un contenimento dei prezzi;
 - e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali;
 - f) salvaguardare, potenziare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.
3. Il Regolamento per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di San Severo definisce le modalità di svolgimento delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale, i posteggi isolati (c.d. posteggi fuori mercato) concessi per un periodo di tempo determinato e le fiere su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:
 - a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss. mm. e ii.;
 - b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e ss. mm. e ii.;
 - c) L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio" e del Regolamento Regionale 27 febbraio 2017 n. 4.

Il presente Regolamento tiene altresì conto:

- dell'Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs.n.59/2010 d'ora innanzi denominata, per brevità, come "Intesa";
- del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11 del 24/01/2013 per l'attuazione dell'Intesa;
- del Documento Unitario Conferenza delle regioni e delle province autonome

16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'Intesa;

- del Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016 concernente "Linee applicative dell'Intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche".
4. Le norme che seguono si applicano a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, nonché dei produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e ss.mm.ii., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi e relativamente alle soste.
5. Il presente Regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

Articolo 2 **"DETERMINAZIONI IN MATERIE DI FIERE E MERCATI"**

1. Il presente Regolamento del Comune di San Severo individua le fiere ed i mercati che si svolgono nel territorio comunale ed i relativi posteggi, nonché i posteggi isolati (c.d. fuori mercato);
2. il regolamento contiene in allegato la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo;
3. per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1) il Comune di San Severo individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici e le dimensioni di ciascun posteggio;
4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della L.R. 24/2015. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell'allegato "A" della stessa Legge regionale e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle norme in materia;
5. il Comune di San Severo, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 24/2015 adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:
 - a. la tipologia dei mercati o delle fiere;
 - b. i giorni e l'orario di svolgimento;
 - c. la localizzazione e l'articolazione del mercato come specificato al comma 3;
 - d. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e. la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - f. le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e

semplificazione amministrativa;

7. Il posteggio riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune;
8. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio riservato può essere assegnato anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto;
9. La programmazione individua, altresì, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della L.R. 24/2015, tenendo conto prioritariamente:
 - a. della presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - b. dell'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - c. della partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
 - d. dello stato di disoccupazione;
 - e. dell'invalidità;
 - f. del numero dei familiari a carico.

Articolo 3 “DISPOSIZIONI GENERALI”

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento;
2. il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie e di sicurezza stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e dalle ordinanze comunali;
3. l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della Legge Regionale 24/2015, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo;
4. l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
5. per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è utilizzata la modulistica univoca resa

disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it, da compilare attraverso la procedura telematica;

6. la SCIA per il commercio in forma itinerante deve contenere anche:
 - a. la dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o titoli abilitativi per l'esercizio di attività in forma itinerante;
 - b. l'iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso;
 - c. ogni altra dichiarazione prevista dalla modulistica;
7. il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato;
8. ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della L.R. 24/2015, la durata della concessione è di dodici anni. È possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni per le seguenti tipologie di posteggi nell'ambito di mercati e/o fiere:
 - a. mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;
 - b. posteggi isolati (c.d. fuori mercato), che possono avere una concessione massima della durata di 120 gg. nell'arco dell'anno solare e comunque della durata minima di 30 gg. continuativi;
 - c. posteggi situati nei centri storici;
9. i posteggi isolati (c.d. fuori mercato) sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione;
10. ai posteggi isolati si applicano, per quanto compatibili, le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della Legge regionale;
11. è vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento dell'azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015;
12. il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della L.R. 24/2015. Le presenze già maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

Articolo 4 ***"DEFINIZIONI E TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONI"***

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per Legge Regionale, la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 "Codice del Commercio";
 - b. per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c. per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata

- gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d. per autorizzazione di tipo "A", le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui alla Legge Regionale;
 - e. per autorizzazione di tipo "B", le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui alla Legge Regionale;
 - f. per concessione, si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato, di una fiera o delle aree fuori mercato individuate dal Comune di San Severo negli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento;
 - g. per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - h. per mercato in sede propria, il mercato che ha un suo luogo di svolgimento esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;
 - i. per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato ordinario che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, nella stessa area, senza riassegnazione di posteggi;
 - j. per mercato annuale, quello che si svolge in tutto il corso dell'anno;
 - k. per mercato stagionale, quello che si svolge per un periodo non inferiore a 60 gg. e non superiore a sei mesi nel corso dell'anno;
 - l. per mercato domenicale di fine mese, quello per la vendita di abbigliamento ed affini e quella più in generale del settore non alimentare, ad eccezione delle edizioni svolte nel mese di dicembre coincidenti con le festività natalizie e nella domenica della Palme, durante le quali è consentito vendere prodotti alimentari confezionati tipici delle relative festività (panettoni, torroni, colombe, uova pasquali, ecc...);
 - m. per posteggio, la parte dell'area pubblica o dell'area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, posta in area mercatale;
 - n. per posteggio isolato (c.d. posteggio fuori mercato), il posteggio singolo situato in una parte dell'area pubblica o dell'area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - o. per operatore con posteggio, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio;
 - p. per operatore itinerante, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante;
 - q. per fiera o sagra, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - r. per fiera promozionale di prodotti artigianali, locali e di antiquariato, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico. A tali manifestazioni possono partecipare sia gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio

- su aree pubbliche sia i soggetti iscritti nel registro delle imprese, nonché artisti, scambisti ed operatori non professionali in genere;
- s. per fiera straordinaria, la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
 - t. per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, durante l'anno solare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
 - u. per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
 - v. per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di sceglierne un altro purché non assegnato, previa domanda presentata in forma scritta al SUAP entro 10 gg. dalla pubblicazione del relativo bando e secondo le modalità previste dal medesimo bando;
 - w. per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio previa domanda presentata in forma scritta al SUAP;
 - x. per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap e associazioni di commercio equo solidale;
 - y. per settori merceologici, i settori alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e non alimentare (che comprende la vendita dei soli prodotti non alimentari) di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 4 della Legge Regionale;
 - z. per spunta, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati nel mercato e nella fiera;
- aa. per spuntista, l'operatore che, in possesso dei titoli abilitativi previsti, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare un posto occasionalmente libero per assenza dell'operatore in concessione o non ancora assegnato perché libero e disponibile;
 - bb. per produttori agricoli, i soggetti iscritti nell'apposita sezione del Registro delle Imprese che abbiano presentato la S.C.I.A., tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii. e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 modificato dal D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012;
 - cc. per hobbista, colui che può esporre e/o vendere in modo saltuario ed occasionale ogni prodotto dal lui realizzato, purché di modico valore e comunque che non superi il prezzo unitario di € 250,00;
 - dd. per SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al DPR 160/2010 quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte;
2. il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:
- a. su posteggi dati in concessione: **tipo "A"**;
 - b. in forma itinerante: **tipo "B"**;
3. in caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in possesso di atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e

controllo.

Articolo 5 **"CARATTERISTICHE DELLE AREE"**

La localizzazione e l'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso. Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, e per quanto in essi non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del Dirigente o del Sindaco, per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con il presente Regolamento e la normativa vigente.

Articolo 6 **"MERCATI"**

Con l'entrata in vigore del presente piano, i mercati e le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono:

➤ **MERCATI GIORNALIERI:**

- Largo C. Battisti
- Porta San Marco;
- Via De Gasperi;

➤ **MERCATO SETTIMANALE:**

- Tra le vie: Togliatti-Salvemini-Carmicelli

➤ **MERCATO SPECIALIZZATO DI FINE MESE:**

- V.le Matteotti.

➤ **MERCATO A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA DI FIORI:**

- Piazzale antistante il Cimitero.

1) MERCATI GIORNALIERI

- **Mercato di Largo C. Battisti** (settore alimentare e non alimentare) per una superficie lorda di mq 160 e n. 05 posteggi di varia ampiezza (di cui n. 1 posteggio da riservare ai portatori di handicap e alle associazioni di commercio equo e solidale), n. 4 box vendita, con superficie complessiva di vendita di mq 211,20, articolati come segue:

| N. | TIPO POSTEGGIO | TIPO MERCEOLOGICA |
|----|----------------|---|
| 3 | Posteggio | Commercio Ortofrutta |
| 2 | Posteggio | Produttori agricolo |
| 4 | Box | Commercio in genere e/o di somministrazione |

I posteggi e i box sono meglio indicati nella Cartografia “A” allegata.

- **Mercato di Porta San Marco** (settore alimentare) ubicato tra le Vie Zannotti, Don Minzoni, Mercurio, per una superficie linda di mq 435 e n. 07 posteggi di ampiezza varia, n. 05 box vendita, articolati come segue:

| N. | TIPO POSTEGGIO | TIPO MERCEOLOGICA |
|----|----------------|---|
| 5 | Posteggio | Commercio Ortofrutta |
| 2 | Posteggio | Produttori Agricoli |
| 5 | Box | Commercio in genere e/o di somministrazione |

I posteggi ed i box sono meglio indicati nella cartografia “B” allegata.

- **Mercato di Via De Gasperi** (settore alimentare e non alimentare) per una superficie linda di mq 1.700 e n. 26 posteggi di medesima ampiezza pari a 3,00 mt x 3,00 mt (di cui n. 1 posteggio da riservare ai portatori di handicap e alle associazioni di commercio equo e solidale), n. 04 posteggi di medesima ampiezza da riservare ai produttori agricoli n. 8 box vendita, n. 1 posteggio per la vendita di prodotti ittici con mezzo attrezzato dell'ampiezza pari a 7x4 mt (=28 mq), n. 2 posteggi esterni all'area di medesima ampiezza pari a 7x4 mt (=28 mq) - per la vendita di prodotti non alimentari), posti sul piazzale adiacente la recinzione destra del mercato ed articolati come segue:

| N. | TIPO POSTEGGIO | TIPO MERCEOLOGICA |
|----|----------------|---|
| 26 | Posteggio | Commercio Ortofrutta |
| 4 | Posteggio | Produttori Agricoli |
| 8 | Box | Commercio in genere e/o di somministrazione |
| 1 | Posteggio | Vendita di prodotto ittico con mezzo attrezzato |
| 2 | Posteggio | Commercio non alimentare |

I posteggi e i box sono meglio indicati nella Cartografia “C” allegata.

2) MERCATO SETTIMANALE

Per la vendita nel settore alimentare e non alimentare, che si svolge ogni Giovedì, tra le Vie Salvemini (tratto Viale Due Giugno – Via Togliatti), Togliatti (tratto Via Padre Matteo D’Agnone – Via Morandi), via Carmicelli (Via Togliatti – tratto laterale largo Vittime delle Foibe), marciapiede laterale la scuola Materna di Piazza L. Schingo (così come rappresentati nella Cartografia “D” allegata).

Si estende su una superficie londa di mq 21.000, e un totale di posteggi di 293 unità, articolate come segue:

| N. POSTEGGI | UBICAZIONE | SETTORE | AMPIEZZA POSTEGGI |
|----------------|---|----------------------------------|--|
| 13 | Via Salvemini (III corsia lato destro verso via Togliatti) | Alimentare | - n. 13 (8x4) |
| 35 | Via Salvemini fila centrale | Non alimentari | - n. 1 (5x4) - n. 27 (6x4) - n. 2 (7x4) - n. 5 (8x4) |
| 22 | Via Salvemini lato Niro | Non alimentare | - n. 20 (6x4) - n. 2 (8x4) |
| 9 | Via Togliatti nel tratto tra via Carmicelli e cancello laterale Scuola Elementare II Circolo (III fila) | Alimentare | - n. 1 (3x4) - n. 3 (6x4) - n. 1 (9x4) - n. 4 (10x4) |
| 79 | Via Togliatti lato sinistro da via Padre Matteo d'Agnone a via Morandi | Non Alimentare | - n. 2 (4x4) - n. 51 (6x4) - n. 3 (7x4) - n. 14 (8x4) - n. 3 (9x4) - n. 6 (10x4) |
| 95 | Via Togliatti lato destro da via Padre Matteo d'Agnone a via Morandi | Non alimentare | - n. 1 (4x4) - n. 1 (5x4) - n. 59 (6x4) - n. 12 (7x4) - n. 21 (8x4) - n. 1 (10X4) |
| 26 | Piazzale laterale Scuola Materna II Circolo – delimitata tra le vie Carmicelli e Togliatti | Non alimentare – indumenti usati | - n. 26 (8x5) |
| 14 | Via Carmicelli | Non alimentare | - n. 14 (8x4) |

I posteggi sono meglio indicati nella Cartografia “D” allegata.

Nel mercato settimanale è consentita la vendita di articoli compresi nel settore alimentare nei limiti del 20% del numero totale dei posteggi. Non è consentita la vendita di prodotti ortofrutticoli, fatta eccezione per le situazioni pregresse, già autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente piano. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

3) MERCATO SPECIALIZZATO

Mercato per la vendita di prodotti di abbigliamento e affini e quella più in generale del settore non alimentare, è ubicato sul Viale Matteotti nel tratto compreso dall'incrocio di via Trento/Trieste fino all'incrocio con via Montesanto/Bainsizza, con n. 32 posteggi, dei quali n. 27 dall'ampiezza pari a 8 x 4 mt oltre ad uno spazio riservato alla sosta del mezzo pari a 2,00 mt di profondità da esentare dal pagamento del CUP e n. 5 dall'ampiezza pari a 5 x 2 mt, e di cui 02 da destinarsi al settore alimentare nelle edizioni ricadenti nelle prossimità delle festività pasquali e natalizie, come rappresentato nella Cartografia "E" allegata.

Per lo svolgimento del mercato specializzato sono previste le seguenti edizioni:

- a) Domeniche di fine mese con esclusione dei mesi di Gennaio, Febbraio, Giugno, Luglio e Agosto;
- b) Prima domenica di gennaio ad esclusione del 1° gennaio (capodanno), se ricadente in tale festività;
- c) Domenica delle Palme;
- d) Domenica antecedente la festa patronale;
- e) Tutte le domeniche del mese di dicembre con esclusione di quella eventualmente ricadente il giorno 25 (Natale).

Il mercato specializzato si svolge dalle ore 08:00 alle ore 14:00 ed entro le ore 14:00 gli operatori commerciali dovranno rendere libero il posteggio. Nel caso in cui l'operatore risulti assente per un numero di edizioni superiori a 1/3 di quelle svolte nel corso dell'anno solare, fatti salvi i casi di assenza giustificata di cui all'art. 27, sarà dato corso all'avvio del procedimento finalizzato alla revoca della concessione del posteggio.

4) MERCATO A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA DEI FIORI

Mercato a merceologia esclusiva di fiori, ubicato nel piazzale antistante il cimitero, delimitata da via Serpente e dalla S.S. 272, come rappresentato nella Cartografia "F" allegata, per una superficie lorda di mq 600 e n. 7 posteggi destinati esclusivamente per la vendita di piante ornamentali, fiori freschi, da assegnarsi con espletamento di apposito bando pubblico.

Su tale area, inoltre, si prevede l'assegnazione temporanea di n. 5 posteggi dall'ampiezza pari a mt. 3 x 2 dal 25 ottobre al 5 novembre, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, previa richiesta da trasmettere tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.

Gli operatori concessionari dei posteggi, assegnati con specifico bando, avranno l'obbligo di effettuare i relativi pagamenti del C.U.P., secondo quanto determinato dall'Ufficio Tributi e con le modalità previste dalla legge vigente in materia.

I posteggi che si rendessero liberi saranno assegnati agli spuntisti che dovranno regolarizzare il versamento del CUP (Canone Unico Patrimoniale) secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia. La partecipazione all'edizione sarà consentita agli operatori spuntisti che risultano in regola con il pagamento CUP dell'edizioni precedenti.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nelle aree mercatali e nelle aree contigue.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico

sanitario stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 7

"POSTEGGI ISOLATI (C.D. POSTEGGI FUORI MERCATO)"

1. I posteggi fuori mercato sono posteggi distribuiti nella città e meglio rappresentati nella Cartografia "G" allegata;
2. I posteggi fuori mercato per l'attività di somministrazione sono autorizzati a svolgere attività di vendita dal lunedì alla domenica, nelle ore pomeridiane, dalle ore 18:00 alle ore 24:00;
3. I posteggi per la vendita esclusiva di torrone e frutta secca sono autorizzati a svolgere attività di vendita nelle giornate domenicali e festive nelle ore antimeridiane dalle ore 7.00 alle ore 14.00;
4. I posteggi per la vendita di prodotti alimentari dolciari (caramelle, cioccolatini, mandorle pralinate confezionate ecc.) sono autorizzati a svolgere attività di vendita nelle giornate domenicali, festive e prefestive, nelle ore pomeridiane, dalle 17:00 alle 22:00;
5. I titolari di posteggio fuori mercato di cui ai commi 2, 3 e 4 sono autorizzati senza ulteriore richiesta, a svolgere la medesima attività nel periodo della festa patronale di Maria SS. del Soccorso anche per le giornate di lunedì e martedì successive alla festa occupando lo stesso posteggio;
6. I posteggi, raggruppati in base alla tipologia a cui sono vincolati, sono:
 - n. 10 posteggi per la vendita di torrone e frutta secca, sui seguenti siti:
 1. Corso Garibaldi altezza incrocio con Via Montebello;
 2. Via Tiberio Solis (lato destro verso Piazza Incoronazione) in prossimità dell'incrocio con Via Zannotti;
 3. Corso di Vittorio marciapiede antistante il civico 205;
 4. Piazza Nicola Tondi incrocio con Via Filippo D'Alfonso;
 5. Viale Checchia Rispoli altezza civico 108;
 6. Viale Due Giugno altezza civico 2;
 7. Via Belmonte angolo con Via Don F. Canelli;
 8. Via A. Minuziano angolo con Via Mazzini;
 9. Via A. Minuziano in prossimità incrocio con Via Don F. Canelli;
 10. Via Soccorso angolo con Corso A. D'Aosta;
 - n. 1 posteggi per la vendita di prodotti alimentari dolciari:
 - n. 1 posteggi in Piazza Padre Pio (lato villa comunale);
 - n. 7 posteggi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente da effettuare con mezzo attrezzato (paninoteca):
 - a) n. 1 posteggio in Piazza Padre Pio (lato villa comunale) verso via Padre Matteo D'Agnone;
 - b) n. 1 posteggio viale G. Matteotti di fronte via Galvani;
 - c) n. 1 posteggio via Padre M. da Agnone sul parcheggio laterale dell'istituto scolastico De Amicis, lato strada, altezza via Castelmorrone.
 - d) n. 1 nuovo posteggio piazzale dell'Amicizia;
 - e) n. 1 posteggio via Salvemini carreggiata esterna lato piazza Azzeruoli;
 - f) n. 1 posteggio via Apricena (parcheggio altezza ITIS) lato via Metauro;
 - g) n. 1 posteggio piazza del Papa, lato via Napoli, in posizione parallela asse carreggiata.
7. Per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato si rimanda alle procedure e criteri stabiliti dagli

artt. 14 e 15 per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia "A".

Articolo 8
"POSTEGGI ISOLATI (FRUTTA E VERDURA)"

1. I posteggi fuori mercato per vendita di merce alimentare stagionale sono posteggi distribuiti nella città e meglio rappresentati nella Cartografia "H" allegata;
2. I posteggi per le attività stagionali settore alimentare sono individuati in numero di 5 (cinque) per la vendita di frutta e verdura di stagione così come di seguito riportati:
 - a) n. 1 posteggio via Padre M. da Agnone sul parcheggio laterale dell'istituto scolastico De Amicis, lato strada, altezza incrocio con via Legnano;
 - b) Via Soccorso nell'area di parcheggio antistante il civ. 274;
 - c) Via Togliatti sul marciapiede di fronte al civico n. 3 (altezza via Morandi);
 - d) Piazzale dell'Amicizia lato via Martiri di Cefalonia (all'altezza del civico n. 5);
 - e) Via A. D'Aosta di fronte al civico 71.
3. Il posteggio va occupato tassativamente rispettando i luoghi e la superficie concessa. In caso di maggiore occupazione dell'area concessa accertata in recidiva, ovvero in caso di 2 violazioni, comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione temporanea rilasciata e l'impossibilità per il trasgressore di ottenere un nuovo titolo abilitativo per i successivi 12 (dodici) mesi.

Articolo 9
"POSTEGGI ISOLATI PER LA VENDITA DI PIANTE E FIORI"

1. I posteggi per l'attività di vendita di piante e fiori sono individuati in numero di 2 (due) così come di seguito indicati:
 - a) Via Padre Matteo D'Agnone angolo via Mascagni;
 - b) Largo Sanità antistante area verde bocciodromo.

Articolo 10
"POSTEGGI ISOLATI PER CONCESSIONI TEMPORANEE"

1. Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche, in deroga alle prescrizioni per la forma itinerante, possono essere rilasciate agli operatori in possesso di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipologia A o B;
2. Concessioni temporanee per un periodo massimo di tre giorni possono essere rilasciate, fermo restando quanto previsto dal comma 1, nei seguenti casi:
 - a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone (ad esempio concerti, spettacoli musicali, ecc.) In quest'ultimo caso l'ubicazione dei posteggi dovrà essere chiaramente individuata all'interno del piano di sicurezza adottato per ciascuna manifestazione a cura dell'organizzatore dell'evento.

- b. in coincidenza con le principali festività religiose e civili (San Valentino, festa della donna, festa della mamma, ecc.);
3. Il rilascio dell'autorizzazione è vincolato al pagamento preventivo del CUP (canone unico patrimoniale) dovuto nei termini comunicati tramite portale.
4. Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in caso di assenza di autorizzazione alla vendita a posto fisso che comporterà oltre alla sanzione amministrativa anche l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro delle merci, delle attrezzature e del mezzo di trasporto utilizzato.
5. Nel mese di dicembre in coincidenza con le festività natalizie potranno essere rilasciate concessioni per l'occupazione dei posteggi, in deroga alle normali prescrizioni per la forma itinerante, per la vendita di stelle di natale e giochi pirici, ovvero di dolci tipici natalizi, esclusivamente nei seguenti giorni:
 - dal 07-08 dicembre;
 - dal 20 al 24 dicembre;
 - dal 27 al 31 dicembre.
6. Nel periodo pasquale potranno essere rilasciate autorizzazioni per la vendita di dolci tipici pasquali per un periodo massimo di 8 giorni dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua.
7. I posteggi per la vendita in occasione delle festività pasquali, natalizie, religiose e civili (Cartografia "I" allegata) sono i seguenti:
 - a) Corso A. D'Aosta ang. Via Mazzini (lato destro per senso di marcia);
 - b) Largo Sanità incrocio via don Felice Canelli;
 - c) Piazza Tondi;
 - d) Via Belmonte ang. Via Don Felice Canelli (altezza civ. 47);
 - e) Via C. Rispoli (altezza civ. 160)
 - f) Via C. Rispoli ang. Via Carmicelli (altezza civ. 93);
 - g) Via C. Rispoli ang. Via Carmicelli (altezza civ. 97);
 - h) Via don Felice Canelli ang. Corso G. di Vittorio;
 - i) Via G. Fortunato – ang. Via Matteotti;
 - j) Via Padre Matteo D'Agnone area antistante uffici Gal;
 - k) Via Togliatti ang. Via Carmicelli (piazza delle Foibe);
 - l) Via Togliatti ang. Via De Gasperi (piazza delle Foibe);
 - m) Via Togliatti ang. Via Dorso (Area parcheggio centro commerciale);
 - n) Via Togliatti ang. Via Morandi;
 - o) Corso A. D'Aosta altezza via Conte Verde;
 - p) Viale II Giugno (area di sosta all'altezza di via Villa Glori);
 - q) Viale II Giugno (area di sosta di fronte al civ. 435);
 - r) Viale II Giugno ang. Via Salvemini;
 - s) Viale Matteotti zona distributore carburanti.
8. Nel periodo natalizio potranno essere posti in vendita i giochi pirici di libera vendita previsti dalla normativa vigente.
9. I posteggi isolati (c.d. fuori mercato) di cui al presente articolo ed agli artt. 7, 8 e 9 potranno essere occupati solo dai titolari delle relative autorizzazioni. Nel caso in cui gli stessi non sono

assegnati ad alcun operatore, il loro utilizzo da parte degli operatori commerciali titolari di autorizzazione di tipo B- itinerante, potrà avvenire nel rispetto della normativa prevista per il commercio itinerante ovvero potrà essere utilizzato per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie (c. 4, art. 31 legge regionale 24/2015).

10. La richiesta di autorizzazione per l'assegnazione del posteggio dovrà essere presentata al Servizio SUAP almeno 15 giorni prima dell'evento previsto tramite il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it.

**Art. 11
“FIERE”**

1. **Le fiere di cui al presente regolamento sono le seguenti:**

- a) Festa Patronale di Maria SS. del Soccorso;
- b) San Pietro e Paolo;
- c) San Luca;

a) **Fiera della Festa Patronale di Maria SS. del Soccorso:** —

sabato antecedente la terza domenica di maggio, domenica terza domenica di maggio e successivi lunedì. Nel caso si preveda un evento musicale nella giornata di martedì è consentito il permanere dei banchi di vendita del settore alimentare e di somministrazione così come indicato nella seguente tabella:

| Ubicazione | Giornate | | | |
|--|----------|----------|--------|---------|
| | Sabato | Domenica | Lunedì | Martedì |
| Piazza Padre Pio | Si | Si | Si | Si |
| Corso Garibaldi | Si | Si | Si | Si |
| Viale Matteotti (settore non alimentare –) | Si | No | No | No |
| Via M. Tondi – Via Minuziano | Si | Si | Si | No |
| Zona Giostre | Si | Si | Si | Si |

Per quanto concerne i posteggi da ubicare su viale Matteotti nella giornata del sabato della Fiera del Soccorso, si prevedono n. 32 posteggi dei quali n. 27 dall'ampiezza pari a 8 x 4 mt e n. 5 dall'ampiezza pari a 5 x 2 mt, dall'incrocio di via Trento/Trieste fino all'incrocio con via Montesanto/Bainsizza, per l'intera giornata, così come rappresentato nella Cartografia “L” allegata.

Gli operatori alimentaristi interessati a prolungare l'occupazione del posteggio in occasione della Festa Patronale nei giorni del martedì, potranno continuare a svolgere le proprie attività, sulle seguenti vie:

- martedì su Corso Garibaldi per effettuare la vendita di dolciumi e frutta secca;
- martedì nell'area zona giostre o in qualsiasi altro luogo che l'amministrazione deciderà per lo svolgimento dell'evento musicale, per effettuare l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

L'assegnazione dei posteggi eventualmente disponibili sarà effettuata direttamente dagli operatori di Polizia Locale previa esibizione della documentazione abilitante all'esercizio dell'attività.

b) Fiera dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno):

ubicata su Viale Matteotti nel tratto dall'incrocio di Trento/Trieste fino all'incrocio con via Montesanto/Bainsizza, n. 32 posteggi dei quali n. 27 dall'ampiezza pari a 8 x 4 mt e n. 5 dall'ampiezza pari a 5 x 2 mt, così come rappresentato nella cartografia "E" allegata. Se il giorno di svolgimento della fiera coincide con il giovedì, i titolari di posteggio nel mercato settimanale, assegnatari di posteggio nella fiera, saranno ritenuti giustificati per l'assenza al mercato settimanale.

c) Fiera di San Luca (terza domenica di ottobre):

ubicata su Viale Matteotti nel tratto dall'incrocio di Trento/Trieste fino all'incrocio con via Montesanto/Bainsizza, n. 32 posteggi dei quali n. 27 dall'ampiezza pari a 8 x 4 mt e n. 5 dall'ampiezza pari a 5 x 2 mt, così come rappresentato nella Cartografia "E" allegata.

Le fiere sopra indicate potranno essere svolte solo se il numero delle richieste presentate tramite il portale telematico SUAP www.impresainungiorno.gov.it raggiungerà la percentuale del 50% del numero totale dei posteggi previsti.

2. Norme in materia di funzionamento delle fiere

- A. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. R. 24/2015, art.34, comma 7;
- B. Per le fiere locali si applicano le norme di comportamento definite all'art. 13 del presente regolamento;
- C. Gli operatori di Polizia Locale incaricati alla gestione della fiera provvedono a rilevare le presenze degli operatori commerciali ed a fine evento fieristico a comunicare i dati all'ufficio SUAP;
- D. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro le ore 08:00, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente;
- E. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera in caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico facendo seguire relativa giustifica medica) sarà considerato assente a tutti gli effetti;
- F. Nell'area mercatale della fiera della Festa Patronale di Maria SS. del Soccorso è consentita la vendita di articoli del settore non alimentare in generale, qui di seguito sommariamente elencate:
 - bigiotteria, giocattoli, articoli da regalo e casalinghi, pelletteria, oggetti di antiquariato (con esclusione di mobili e articoli voluminosi), libri, musicassette, compact disk e similari, articoli di artigianato e di hobbistica, tappeti; la vendita di altri

- prodotti è soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Ufficio SUAP, su istanza dell’interessato;
- per il settore alimentare: dolciumi, frutta secca e torrone;
 - i mezzi attrezzati che svolgono anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione dei titolari di posteggi fuori mercato, possono esercitare tale attività limitatamente alla zona di installazione delle giostre in viale Castellana o altra area individuata con altro provvedimento di Giunta Comunale per un numero massimo 40 posteggi.

3. Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi

- a) Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Servizio S.U.A.P., tramite portale www.impresainungiorno.gov.it almeno sessanta giorni prima dell’inizio dell’evento, istanza di concessione di posteggio (in bollo) valida per i soli giorni della stessa, indicando gli estremi dell’autorizzazione con la quale s’intende partecipare e la merceologia trattata;
- b) Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall’intero territorio nazionale;
- c) Qualora nel Comune, nell’arco dell’anno solare, si svolgono più fiere o sagre, l’operatore può inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse;
- d) Il Servizio SUAP, decorso il termine per l’inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto nell’ordine dei seguenti criteri:
 - anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nella fiera (a seguito di pubblicazione di bando pubblico);
 - ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
 Qualora il numero di operatori che hanno presentato istanza entro i termini risulti inferiore al numero dei posteggi disponibili, verrà redatta ulteriore graduatoria con gli stessi criteri appena elencati, per gli operatori che hanno presentato la domanda oltre il termine stabilito dal presente regolamento (60 giorni prima dello svolgimento della fiera);
- e) Le graduatorie, distinte per ciascuna fiera e per tipologia merceologica, sono affisse all’albo pretorio entro 45 giorni prima della data di inizio della fiera e per 15 giorni consecutivi;
- f) Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria, gli interessati possono proporre opposizione entro e non oltre il quinto giorno successivo all’ultimo giorno di pubblicazione di detto provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, presentando memorie ed osservazioni scritte al Dirigente Servizio SUAP. Qualora il termine scada in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo;
- g) Divenuta definitiva la graduatoria si procederà a comunicare, tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, l’esito dell’istanza all’interessato con l’indicazione del numero del posteggio e del relativo importo del CUP (determinato in base all’ampiezza del posteggio richiesto e ai giorni di occupazione dello stesso). La ricevuta del predetto versamento dove essere trasmessa tramite il predetto portale ed esibita agli incaricati del controllo all’atto dell’assegnazione del posteggio;
- h) In conformità alla L. R. 24/2015, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa;
- i) L’assegnazione dei posteggi liberi, decorsa un’ora dall’orario stabilito per l’inizio della fiera, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell’ordine, dei seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria degli operatori fuori termine;
 - inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 9, comma 1, del regolamento regionale n. 4 del 28 febbraio 2017;
- j) I criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi delle fiere saranno adottati sino alla conclusione delle procedure di assegnazione posteggi attraverso l'emissione di apposito bando pubblico di futura pubblicazione;

Articolo 12 ***“OBBLIGHI DELL’OPERATORE COMMERCIALE”***

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti come dal presente regolamento;
2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell’intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque spazi non in concessione;
3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori;
Le attrezzature di copertura dei banchi non possono perentoriamente sporgere dallo spazio assegnato in concessione e devono avere un’altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all’accesso e all’operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l’altro ove tracciato dalla segnaletica orizzontale che delimita i posteggi da occupare;
4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo dietro al banco di vendita nell’ambito degli spazi espressamente assegnati ad eccezione dei posteggi presenti all’interno del mercato giornaliero di via De Gasperi all’interno del quale è espressamente vietata la sosta dei veicoli. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificatamente previste per ogni mercato;
5. L’operatore commerciale su aree pubbliche ha l’obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l’autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio;
6. Qualora l’attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare;
7. L’operatore commerciale:
 - a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, dei prodotti esposti per la vendita mediante l’uso di un cartello applicato per ogni prodotto posizionato

saldamente in posizione verticale, rivolti verso l'acquirente; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;

- b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
- c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- al termine dell'occupazione, asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore, né diffondere musica a volume elevato con l'utilizzo di impianti sonori installati nell'ambito del posteggio o del veicolo;
- non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le forme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;

9. di tenere bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

10. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

11. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

12. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

13. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm.50.

14. Ai soli venditori di ferraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

15. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerate assente a tutti gli effetti.

16. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo le ore 8:00 (otto).

17. Le operazioni di scarico merci non possono iniziare prima delle ore 6:00 (sei).

18. Le operazioni di smontaggio, di carico merci e attrezzature sui veicoli, salvo deroghe previste da questo Regolamento per specifici mercati e il verificarsi di quanto previsto al comma 4, possono essere effettuate a partire da un'ora prima dell'orario di chiusura previsto per il singolo mercato o per la singola fiera.

19. È fatto obbligo per l'esercente la vendita di tenere al seguito la documentazione che abilita all'esercizio dell'attività e all'uso del posteggio occupato nonché, per il settore alimentare, ogni certificazione sanitaria inerente agli addetti alla manipolazione degli alimenti e dai mezzi utilizzati.

Articolo 13

"PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A" "

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e

nelle fiere è presentata al Comune di San Severo sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento.

2. Dopo la pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro i termini previsti dallo stesso, l'operatore interessato presenta domanda al SUAP del Comune di San Severo.
3. La domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le informazioni previste dalla modulistica.
4. Con una sola domanda, l'operatore può richiedere tutti i posteggi eventualmente messi a bando dallo stesso Comune, indicando l'ordine di priorità, fermo restando la possibilità di potersene aggiudicare solo uno.
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi in base alla merceologia trattata, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
6. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
7. Entro il termine fissato dal bando comunale, il Comune di San Severo:
 - a) pubblica nell'Albo Pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
 - b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
 - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
8. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.
9. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.
10. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Articolo 14

"CRITERI DI SELEZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A" "

1. Il Comune di San Severo esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui sono comprese:
 - i. anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche, riferita al soggetto

- titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa con la seguente ripartizione di punteggi:
- anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
 - anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
 - anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;
- ii. anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione con la seguente ripartizione di punteggio:
- pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità;
 - 0,01 punti per ogni giorno di anzianità;
- b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
- i) criterio della maggiore professionalità di esercizio dell'impresa di cui al comma 1, lettera a) di cui alle sottosezioni i) e ii);
 - ii) impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione: 7 punti.
 - iii) criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali: 3 punti.
2. A parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di San Severo nella programmazione del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 4, comma 9 del Regolamento Regionale n. 4 del 2017.
3. Ai fini della selezione dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa al criterio della maggiore professionalità di cui al punto 2 lett. a) del documento unitario, conferenza delle regioni e delle provincie autonome 13/009/CR11/C11 del 24/01/2013, viene attribuita una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo.

Articolo 15 **“ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN MERCATI E FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE”**

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le stesse procedure di cui all'articolo 30 della L.R. 24/2015 e all'articolo 14 del presente Regolamento.
2. Il Comune di San Severo esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) qualità dell'offerta: punti 5
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per banchi alimentari, per la promozione dei prodotti, partecipazione alla formazione continua.
 - b) tipologia di servizio fornito: punti 3
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o

supplementari (mercati pomeridiani).

c) presentazione di progetti innovativi: punti 2

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'articolo 14, comma 2) del presente Regolamento.

Articolo 16

"SPUNTA"

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche all'articolo 10 comma 1, lettera a) del presente Regolamento.
3. A tal fine il Comune tiene un registro, preferibilmente informatico, della spunta che aggiorna periodicamente in cui sono riportati i seguenti dati:
 - a. nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
 - b. tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa, con cui ha partecipato alla spunta;
 - c. rilevazione delle presenze.
4. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune di San Severo.
5. L'operatore che rientra nell'operazione di spunta, se non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore che saranno valutati dall'organo di controllo competente (Comando di Polizia Locale).

Articolo 17

"MIGLIORIA DI POSTEGGI"

1. In applicazione dell'art. 34, comma 6 della L.R. 24/2015, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) in un mercato o in una fiera, il Comune di San Severo può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori già concessionari di posteggio, presenti nel mercato o nella fiera.
2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione del proprio posteggio presentano domanda scritta al Comune di San Severo, entro 10 giorni dall'indizione del Bando.
3. Alla miglioria del posteggio si applicano i criteri previsti dall'art. 30, comma 4 della L.R. 24/2015 e dall'art. 14 del presente Regolamento. In caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di San Severo nella programmazione come definiti all'articolo dall'articolo 4, comma 9 del Regolamento Regionale n. 4 del 2017.
4. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria devono essere inseriti nei bandi comunali di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015.
5. In caso di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015, verrà avviata una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione.

Articolo 18
"LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALI"

1. La verifica della regolarità contributiva e fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j) della L.R. 24/2015 è effettuata entro il 31 marzo di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune dove l'operatore ha avviato l'attività.
2. La verifica è effettuata dai comuni o, con le stesse modalità, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 24/2015.
3. L'attestazione di regolarità contributiva e fiscale è richiesta direttamente dall'operatore o da un suo delegato.
4. Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione l'operatore o suodelegato trasmettono:
 - a) ricevuta di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi;
 - b) ricevuta di pagamento F24 relativi ai versamenti INPS e INAIL riferite all'ultimo anno;
 - c) ricevuta del pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) riferito all'ultimo anno.
5. La verifica è effettuata a titolo gratuito.

Articolo 19
"REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUB-INGRESSO"

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo "A", il cessionario provvede a inoltrare al Comune di San Severo, entro sessanta giorni, la SCIA di sub-ingresso o allegando la SCIA o l'autorizzazione presentata o rilasciata precedentemente all'istituzione del portale telematico www.impresainugorno.gov.it, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2015;
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte, la SCIA di cui al comma 1) del presente articolo è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di sub-ingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese; la disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a singole giornate o brevi periodi per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di variazione di residenza del titolare di autorizzazione di tipo "A", questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di San Severo, che provvede alle necessarie annotazioni ivi compresa l'anzianità di frequenza in un mercato o in una fiera.
7. Nell'ipotesi di posteggio-box, prima di effettuare l'affitto o la cessione di azienda, deve essere richiesto Nulla Osta per il subentro nel contratto di concessione del locale-box (anche per i posteggi su area pubblica o mercato attrezzato).

Articolo 20
"AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B"

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "B" è soggetto a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività, tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it;
2. Nella SCIA di cui al precedente comma 1), il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5) della L.R. n. 24/2015;
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) l'impegno al rispetto del CCNL;
3. La SCIA di cui al comma 1), abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita a domicilio del consumatore, ovvero la privata dimora, i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di ceremonie, convegni, congressi e luoghi similari.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
5. Ai sensi dell'articolo 31, comma 5), della L.R. n.24/2015, l'esercizio del commercio in forma itinerante è interdetto per un raggio di 100 mt nelle seguenti aree:
 - a) Nelle zone circostanti le scuole di ogni ordine e grado;
 - b) Nelle zone circostanti i luoghi di culto, se aperti ai fedeli;
 - c) Nelle zone adiacenti il Palazzo Comunale, la Caserma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del Commissariato di P.S.;
 - d) Nella zona adiacente l'Ospedale civile e le Case di Riposo.
6. Ai fini della viabilità, l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:
 - a) Nella zona a traffico limitato;
 - b) In Via Matteo Fraccacreta, Via Imbriani, Via Umberto Fraccacreta, piazza Aldo Moro, Via Roma, Via Santa Lucia, Via Tiberio Solis, Via Alessandro Minuziano, Via Don Felice Canelli, Via Matteo Tondi, Piazza Nicola Tondi, Via Filippo D'Alfonso, Corso Gramsci, Piazza Allegato, Corso Garibaldi, Piazza Padre Pio, Via Teresa Masselli, Via Don Minzoni, Piazza Incoronazione, Viale Matteotti, Piazza Costituzione, Via Fortunato, Via Industria e Via Ergizio;
 - c) In tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;
 - d) In tutti i casi in cui la sosta sia vietata (anche oltre le ore 20.00 o prima delle ore 8.00);
 - e) nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma;
 - f) nelle sole giornate della Festa Patronale (sabato, domenica e lunedì) nelle aree interessate dalle varie manifestazioni.
7. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'espletamento di detto commercio e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

8. I singoli comuni, anche mediante accordi intercomunali, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, a determinate condizioni o in particolari orari.

Articolo 21
"VARIZIONE DI RESIDENZA"

1. Nel caso di variazione di residenza del titolare di autorizzazione di tipo "B", l'interessato dà comunicazione entro 30 giorni al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione o ha recepito la SCIA, provvedendo alle conseguenziali annotazioni.
2. Nel caso di variazione della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo "B", l'interessato dà comunicazione entro 30 giorni al Comune della nuova residenza o sede legale, lo stesso Ente provvede all'annotazione sul fascicolo telematico e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi del precedente titolo (autorizzazione, SCIA) ai fini della conservazione della priorità acquisita.

Articolo 22
"ORARIO DI VENDITA"

A) Mercati giornalieri

1. I mercati giornalieri si svolgono dal Lunedì al Sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00. Entro le ore 14.00 gli operatori commerciali dovranno comunque rendere libero il posteggio.
2. I titolari di box nelle aree mercatali possono esercitare l'attività di vendita anche nelle ore pomeridiane sino alle ore 22:00.
3. Con apposito provvedimento dirigenziale è possibile autorizzare alla vendita nelle ore pomeridiane i titolari di posteggio nelle aree mercatali attrezzate.
4. I mercati giornalieri attrezzati avranno regolare svolgimento per l'intera giornata, lasciando comunque libero il posteggio entro le ore 20:00, onde consentire il servizio di pulizia urbana, anche qualora le vigilia delle seguenti festività coincidano con la domenica:
 - 1 gennaio – Capodanno
 - 6 gennaio Epifania
 - Domenica delle Palme
 - Santa Pasqua
 - 25 Aprile – festa della liberazione
 - 1 maggio Festa del Lavoro
 - Festa Patronale – Maria SS. Del Soccorso
 - 2 giugno – Festa della Repubblica
 - 15 agosto – Festa dell'Assunzione
 - 1 novembre – Tutti i Santi
 - 8 dicembre – Festa dell'Immacolata
 - 25 dicembre – Natale

B) Mercato settimanale

1. Il mercato settimanale si svolge il Giovedì dalle ore 7:00 alle ore 14:00. Entro le ore 14:00 gli operatori commerciali dovranno comunque rendere libero il posteggio.

2. Nel caso in cui il giorno di mercato settimanale ricade in una giornata infrasettimanale festiva, il mercato verrà svolto regolarmente ad esclusione delle seguenti giornate:
 - 25 dicembre – Natale
 - 1° gennaio – Capodanno.

C) Mercato specializzato

1. Il mercato specializzato si svolge dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Entro le ore 14.00 gli operatori commerciali dovranno comunque rendere libero il posteggio.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 8.00 è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore spuntista.

D) Orario delle operazioni di spunta in tutti mercati

Le operazioni di spunta avranno inizio alle ore 08:00 in tutti i mercati e potranno partecipare tutti gli operatori commerciali che comunicheranno la loro presenza al personale incaricato della Polizia Locale, entro e non oltre la stessa ora.

Articolo 23 “ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI”

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di San Severo di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) altri ed eventuali criteri integrativi disposti dal Comune con apposito atto pubblico.
2. Nell'assegnazione temporanea dei posteggi riservati, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili.
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.
4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
 - b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui al precedente articolo 13, comma 2.

Articolo 24
"RESPONSABILITÀ"

1. Il Comune di San Severo non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che potrebbero comunque verificarsi.
2. Il Comune di San Severo non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Articolo 25
"ONERI FINANZIARI A CARICO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO"

1. I titolari di concessione di posteggio nei mercati comunali dovranno provvedere al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune di San Severo.

Articolo 26
"TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO"

1. Presso IL Servizio SUAP devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, le planimetrie dei mercati con l'indicazione numerata dei posteggi, nonché la Pianta Organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, superficie assegnata e data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, il Servizio SUAP ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia delle Planimetrie e del Ruolino è depositata altresì presso il Comando di Polizia Locale per il Servizio di Vigilanza.

Articolo 27
"REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE"

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato; In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. Ai sensi della L. R. n. 24/2015, il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare. Qualora l'interessato sia in possesso di più di un'autorizzazione valida per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.
5. La presenza nel mercato del titolare del posteggio sarà annotata giornalmente dal Comando di Polizia Locale e trascritta su apposito registro. Il predetto registro è tenuto in consegna dal Comando Polizia Locale (Gruppo Polizia Annonaria) ed è consultabile dagli interessati in qualsiasi momento.
6. A carico dell'operatore che abbia maturato oltre i quattro mesi di assenza, anche in modo

discontinuo, nell'anno solare di riferimento senza che abbia prodotto idonea documentazione attestante l'impedimento alla frequenza del mercato, si procederà alla revoca del posteggio.

7. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comando di Polizia Locale comunica l'elenco degli operatori che hanno superato i quattro mesi di assenza ingiustificata nell'anno solare precedente.
8. Sono giustificate, purché, sia presentata idonea documentazione entro i 30 giorni successivi, le assenze determinate da:
 - a) malattia
 - b) gravidanza
 - c) servizio militare
 - d) cause di forza maggiore (assistenza ad un congiunto gravemente ammalato, partecipazione al funerale di un parente, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto)
 - e) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;

Le assenze, dalla lettera a) alla lettera e) sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;

9. Gli operatori commerciali assenti per malattia dovranno presentare la certificazione medica direttamente a mano al protocollo generale del Comune ovvero trasmettere copia a mezzo PEC, nel termine perentorio di 30 giorni successivi al verificarsi dell'assenza stessa. Nel caso di trasmissione a mezzo PEC farà fede la data di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata del protocollo del Comune.
10. A seguito della trasmissione della relazione sulle assenze da parte del Comando di Polizia Locale di cui al precedente comma 7, agli operatori commerciali che abbiano superato il numero di assenze per le quali è necessario procedere alla revoca ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento, il Comune invierà agli interessati l'avvio del procedimento. In caso di presentazione di controdeduzioni si precisa che non saranno prese in considerazione le certificazioni mediche prodotte oltre i 30 giorni dal periodo di assenza.
11. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 114 del 31/3/1998 e ss. mm. e ii., può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Articolo 28 “SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI”

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati indirizzata al Servizio SUAP.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi, se assentito dall'Amministrazione, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione e gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. L'Amministrazione può non acconsentire allo scambio consensuale o, può differire lo stesso, per motivate esigenze di interesse pubblico.

Articolo 29 “AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO”

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire in caso di soppressione o revoca del posto attiguo.

2. l'Amministrazione comunale si riserva la discrezionalità di non procedere alla concessione di ampliamento dei posteggi nei casi in cui:
 - a) la suddetta operazione sia di intralcio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'intera area mercatale;
 - b) sussistano le condizioni per avviare procedure di riqualificazione o di trasferimento dei posteggi già esistenti nella suddetta area;

Articolo 30 **"REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO"**

In conformità alle norme vigenti, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per un numero di edizioni superiori ad un terzo delle giornate previste per ciascun anno solare.

Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei pagamenti degli oneri previsti viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso per quattro edizioni mercatali consecutivi.

Decorsi inutilmente i termini concessi per regolarizzare la suddetta situazione debitoria, si procede alla revoca dell'autorizzazione/concessione.

La revoca dell'autorizzazione/concessione del posteggio può intervenire per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii. previo avvio del procedimento di revoca con il quale viene fissato il temine di 30 (trenta) giorni decorso il quale si provvede all'adozione del provvedimento di revoca. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio, se disponibile. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore a quello precedentemente autorizzato.

Nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso dal subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computabili nella revoca.

Si procede, altresì, alla revoca qualora l'operatore non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione/SCIA fatta salva l'autorizzazione del Comune di concedere una proroga non superiore a 6 (sei) mesi per comprovata necessità.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Servizio SUAP che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o di PEC, se comunicata dall'operatore. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore opportunamente documentati dall'interessato.

Articolo 31 **"L'IMPRENDITORE AGRICOLO"**

1. La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui l'articolo 8 della Legge 29 Dicembre 1993 n. 580 è effettuata in

conformità alla normativa vigente specifica di settore che, tra l'altro, prevede:

- **Art.1 comma 2 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e ss.mm.ii.**

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento per le attività di cui all'art. 35 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

- **Art.4 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e ss.mm.ii. Esercizio dell'attività di vendita.**

1. *Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.*

2. *La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione mediante presentazione di apposita SCIA utilizzando il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it*

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. *La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese, degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.*

4. *Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 21 marzo 1998,n.114.*

5. *La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.*

6. *Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.114 del 1998.*

7. *I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche e devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee allo scopo.*

8. *Nell'esercizio delle attività di vendita i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei pressi dei prodotti esposti.*

2. Nei mercati nei quali sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricoli ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, il periodo delle concessioni dei posteggi deve essere correlato a quello di produzione dei beni da destinare alla vendita.

3. La concessione dei posteggi, in caso di più istanze contemporanee per un medesimo posteggio, è effettuata in base al seguente ordine di priorità, fino ad esaurimento dei posteggi liberi:

- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;

- vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificati (apicoltore)
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda di partecipazione al bando.
4. Non è consentito dare più di un posteggio ad ogni produttore agricolo.
5. È motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art.4 del D.L.18 maggio 2001, n.228 e il suo mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad 1/3 del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza giustificata di cui all'art. 27.

Il posteggio destinato al produttore agricolo può essere assegnato o ceduto solamente ad altro produttore agricolo.

La concessione di posteggio può essere revocata oltre che nei casi indicati dall'art. 30 anche in caso di perdita della qualifica di produttore agricolo.

Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 32

"PRESCRIZIONI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE DI TIPO "B"

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa come regolarmente consentito nel rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, e senza la prescritta autorizzazione di tipologia "B" e quindi totalmente abusivo.
 1. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare oltre il tempo per soddisfare il cliente. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino tra di loro almeno 500 mt, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 mt nelle seguenti aree:
 - scuole di ogni ordine e grado;
 - zone circostanti i luoghi di culto;
 - zone adiacenti il Palazzo di Città, le sedi di Commissariato di P.S., Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, Carabinieri, G. d. F, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e zone adiacenti l'Ospedale civile e Case di Riposo.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è, altresì, vietato nel raggio di 100 mt dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi.
4. Il commercio in forma itinerante può essere svolto dalle ore 07:30 fino alle ore 21:00 onde consentire il servizio di igiene urbana nelle giornate dal lunedì al sabato ed è vietata nelle giornate domenicali e festive.
5. Ai fini della viabilità il commercio itinerante non è consentito nelle seguenti zone:
 - aree pedonali;
 - zona a traffico limitato;

- parcheggi a pagamento, a disco orario
- negli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc., e in qualsiasi luogo in cui si rechi danno al patrimonio pubblico;
- in corrispondenza di incroci nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale;
- in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo ovvero nei casi in cui la sosta sia vietata dal C. d. S., anche oltre le ore 20:00;

Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.

6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

- nelle sole giornate della Festa Patronale (sabato, domenica e lunedì) e nelle aree interessate dalle varie manifestazioni.
- qualora l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'espletamento di detto commercio e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.
- in occasione delle fiere, in tutto il territorio comunale per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

7. Ai commercianti itineranti è vietato l'utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori per reclamizzare i prodotti posti in vendita.

Articolo 33

"MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - SAGRE PARROCCHIALI, FESTE PAESANE, MANIFESTAZIONI LOCALI, MERCATINI E SIMILARI"

1. Per finalità di promozione del territorio si prevede la possibilità di stipulare accordi con le associazioni locali, di tutela e promozione del territorio, nonché Associazioni di categoria, Istituzioni religiose (Arciconfraternite), Associazioni laiche a scopo di culto, CIV (Centri integrati di Via), per svolgere manifestazioni autogestite per l'allestimento di mercatini dell'antiquariato – artigianato – collezionismo – arte ed enogastronomia, promozione prodotti artigianali (birra, vino, prodotti tipici alimentari ecc.), spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio e di intrattenimento e svago (spettacoli musicali);
2. Tra i soggetti promotori di iniziative ed eventi legati alla valorizzazione e promozione del territorio possono essere individuati:
 - l'Associazione Turistica Pro-Loco – Organizzatore dei Mercatini dell'Antiquariato;
 - l'Arciconfraternita del Carmine – Organizzazione in occasione della Festa in onore della Madonna del Carmelo;
 - i Centri Integrati di Via (CIV) – Organizzatore dell'evento "San Severo Beer & Food Festival" in occasione della Festa dei Santi Severo Vescovo e San Matteo Apostolo;
 - l'Associazione "Tradizione Fujente" – Organizzatore del "Mercatino dell'Immacolata", e i Mercatini natalizi;
3. Le aree per lo svolgimento di tali manifestazioni sono individuate come di seguito:
 - piazza Carmine - piazza Allegato – piazza della Repubblica – piazza Municipio – corso Garibaldi – via T. Solis (lato destro nel tratto di strada compreso tra corso Garibaldi e piazza A. Moro escluse le aree antistanti le uscite di emergenza dal Teatro comunale G. Verdi) – piazza Incoronazione, Parco Immacolata, via Cesare Battisti e via Goffredo Mameli (entrambe nel tratto di strada compreso tra via G. D'annunzio e via M. D'Azeglio) o altre aree comunali o altri siti individuati

- con apposito provvedimento sindacale.
4. Con appositi e conseguenziali provvedimenti verranno individuate le date, i luoghi e gli orari di svolgimento delle manifestazioni di cui al precedente punto 2);
 5. Il Comune di San Severo, in occasione di eventi particolari, o di riunioni di persone in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive, religiose o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone, comprese quelle di cui al punto 2), può concedere, previa acquisizione della SCIA (tramite il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it) autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, ai titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa ed anche alle associazioni ONLUS e non. Esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate o acquisite nei limiti dei posteggi appositamente previsti dall'Amministrazione Comunale. Le SCIA trasmesse tramite il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per lo svolgimento dell'attività, in caso contrario le domande non saranno accolte.
 6. Nell'ambito delle Sagre Parrocchiali e di altre manifestazioni similari, le attività temporanee alla vendita su aree o spazi privati sono unicamente soggette alle disposizioni vigenti in materia della L.R. n.24/2015 e ss. mm e ii. e alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia;
 7. Le manifestazioni di cui al punto 5 potranno essere gestite direttamente dai promotori delle stesse, ovvero dai Parroci, dalle Aziende di Promozione Turistica, dalle Pro-Loco, dalle Istituzioni pubbliche e private, dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) – dal Terzo Settore, dalle Associazioni di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione temporanea e/o presentazione comunicazione/SCIA di cui al precedente punto 3.
 8. Tali manifestazioni non possono in ogni caso eccedere la durata richiesta.
 9. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune di San Severo può stipulare convenzioni con Aziende di Promozione Turistica, Pro-Loco, Istituzioni pubbliche, Associazioni di categoria degli operatori, Comitati Feste patronali, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche e Associazioni culturali.

Articolo 34 **"AREE PRIVATE MESSE A DISPOSIZIONE"**

1. Ai sensi dell'art. 37, c. 4, della L.R. n. 24/2015, qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune di San Severo un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune di San Severo può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alle vigenti leggi e regolamenti.

Articolo 35

"REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE"

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene interdetta alla circolazione veicolare con contestuale apposizione di divieti di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti, con apposita Ordinanza dirigenziale emanata ai sensi dell'art.7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. e ii.
2. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei pedoni, nonché l'esercizio dell'attività degli operatori commerciali, l'area mercatale, con particolare riferimento alle corsie di transito pedonali e alle piazze dei posteggi, dev'essere sgombrata ogni tipo di palo diverso da quelli della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale.
3. Eventuali installazioni già presenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere rimosse entro quattro mesi. Quando possibile, si deve dar corso alla contestuale assegnazione di altro spazio in una zona consentita.

Articolo 36

"POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP O AD ASSOCIAZIONI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE"

1. Per i posteggi riservati ai portatori di handicap e ad associazioni di commercio equo e solidale, viene predisposto apposito bando comunale, affisso all'albo pretorio e comunicato alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e presenti sul territorio. I posteggi saranno assegnati previa presentazione di domanda entro 6 (sei mesi) dalla pubblicazione.
2. Per i portatori di handicap, è formata una graduatoria secondo i criteri in ordine di priorità:
 - a) maggiore anzianità di presenze nel mercato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - c) maggior numero di figli a carico;
 - d) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati alle associazioni di commercio equo e solidale è effettuata tenendo conto dell'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio di anzianità si procede per sorteggio. Ciascuno dei soggetti non può essere titolare di più di un'autorizzazione nello stesso mercato.

Articolo 37

"NORME IGIENICO-SANITARIE"

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da Legge e Regolamenti vigenti in materia, all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 ed alla DGR n.1077 del 4 luglio 2007 e ss.mm. e ii.
3. In particolare si rammenta che:
 - a) il Comune di San Severo soggetto da esso individuato e delegato è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi ed urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e

straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

- b) Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale 21/10/2008, n.1924, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio delle attività è subordinato all'ottenimento della valida notificazione sanitaria ai competenti servizi dell'ASL.

Articolo 38 “SANZIONI”

1. In merito al sistema sanzionatorio inherente all'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento alla normativa vigente;
2. Per le violazioni non previste dal D.Lgs. 114/98 e dalla Legge Regionale 24/2015, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniera prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ii., da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. L'importo sarà determinato dal Dirigente competente, tenuto conto del comportamento assunto dal trasgressore nella circostanza contestata dai verbalizzanti, nonché dalla recidiva della violazione.
3. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente è il Dirigente preposto alla sospensione rilascio delle autorizzazioni amministrative. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.
4. In caso di violazioni di particolari gravità accertati con provvedimenti definitivi, ovvero in caso di recidiva, il Dirigente competente può disporre ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. e ss. mm. ii., la dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo da 5 a 20 giorni.
5. Si considerano di particolare gravità:
 - le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - il particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e degli addetti alla vigilanza o, comunque, comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza.
6. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. A seguito dell'applicazione di n. 2 sospensioni all'esercizio dell'attività di vendita comminata per violazioni di particolare gravità o per recidiva si procederà alla revoca dell'autorizzazione e concessione.

Articolo 39 “DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE”

Nel caso di mancato pagamento per l'occupazione di suolo pubblico (CUP) si procederà alla revoca della concessione previo avvio di procedimento di revoca fissando il termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale si provvederà all'applicazione del provvedimento definitivo di revoca.

Per tale motivo ogni anno entro il 31 gennaio il servizio Tributi del Comune di San Severo dovrà rendicontare all'Ufficio Suap le inadempienze degli operatori operanti su area pubblica.

Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico

e/o igienico sanitario.

Art. 40

"DISPOSIZIONI FINALI"


1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. ed i., sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il l'ufficio SUAP del Comune.

*

CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE

ALLEGATO A)

MERCATO DI LARGO CESARE BATTISTI (ART. 6)




CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE

ALLEGATO B)

MERCATO DI PORTA SAN MARCO (ART.6)

VIA ZANNOTTI

VIA DON MINZONI



CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE

ALLEGATO C)

MERCATO DI VIA DE GASPERI (ART.6)

**MERCATO
VIA DE GASPERI**

ABACO ASSEGNAZIONI BOX

- 1 - box
- 3 - box
- 4 - box
- 5 - box
- 8 - box

ABACO ASSEGNAZIONI POSTEGGIO


- 1 - posteggio
- 2 - posteggio
- 3 - posteggio
- 4 - posteggio
- 5 - posteggio
- 6 - posteggio
- 7 - posteggio
- 8 - posteggio
- 9 - posteggio
- 10 - posteggio
- 11 - posteggio
- 12 - posteggio
- 13 - posteggio
- 14 - posteggio
- 15 - posteggio
- 16 - posteggio
- 17 - posteggio
- 18 - posteggio
- 19 - posteggio
- 20 - posteggio
- 21 - posteggio
- 22 - posteggio
- 23 - posteggio
- 24 - posteggio
- 25 - posteggio
- 26 - posteggio

A- postazione mobile

B - postazione mobile

C - no food postazione mobile

D - no food postazione mobile




CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE

ALLEGATO D)

**MERCATO SETTIMANALE
VIE TOGLIATTI – SALVEMINI - CARMICELLI (ART. 6)**

ALLEGATO D - MERCATO SETTIMANALE



CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE

ALLEGATO E)

**MERCATO SPECIALIZZATO
VIALE MATTEOTTI (ART. 6)**


ALLEGATO E - IALE MATTEOTTI - MERCATO SPECIALI ATO

LEGENDA

- Postazione 8 x 4
- Punto di raccolta
- Ingresso/Uscita
- Sbarramento strade
- ↔ Sensi di marcia



ALLEGATO E - IALE MATTEOTTI - MERCATO SPECIALI ATO




CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE

ALLEGATO F)

**MERCATO A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA DEI FIORI E PIANTE
(ART. 6)**











ALLEGATO F - FIORI E PIANTE










CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE

ALLEGATO G)

**POSTEGGI ISOLATI
FUORI MERCATO (ART. 7)**







COMUNE DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V
URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE,
ATTIVITA' PRODUTTIVE

EL

05

STUDIO TECNICO ING. B. MASTRODONATO
VIA MILANO 183 - SAN SEVERO (FG)
3289532049
mastrodonatoberardino@gmail.com
P.IVA 4373310715

PROGETTISTA: ING. MASTRODONATO BERARDINO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PUNTI VENDITA CON
DELIMITAZIONE AREA ASSEGNA

DOLCIARI

DISEGNATORE: GEOM. TENACE ANTONIO





COMUNE DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA


AREA V
URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

EL OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PUNTI VENDITA CON
DELIMITAZIONE AREA ASSEGNAZIONATA
06 ALIMENTI E BEVANDE


STUDIO TECNICO ING. B. MASTRODONATO
VIA MILANO 188 - SAN SEVERO (FG)
3289532049
mastrodonoberardino@gmail.com
P.IVA 4373310715

PROGETTISTA: ING. MASTRODONATO BERARDINO
DISEGNATORE: GEOM. TENACE ANTONIO


A Piazza Padre Pio (6x2)



C Via Padre Matteo D'Agnone
Via Castelmorrone (6x2)




E Via Salvemini ang.
P.zza Azzeruoli (6x2)




G P.zza del Papa ang.
Via Napoli (6x2)




B Viale Matteotti ang.
Via Galvani (6x2)




D P.zza dell'Amicizia (6x2)



F Via Apricena ang.
Via Metauro (6x2)



A Piazza Padre Pio (6x2)



CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE

ALLEGATO H)

**POSTEGGI ISOLATI
(FRUTTA E VERDURA - STAGIONALI - PIANTE E FIORI)
(ART. 8)**



COMUNE DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

STUDIO TECNICO ING. B. MASTRODONATO
VIA MILANO 188 - SAN SEVERO (FG)
3289532049
mastrodonatoberardino@gmail.com
P.IVA 4373310715

AREA V
URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE,
ATTIVITA' PRODUTTIVE

EL
01
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PUNTI VENDITA CON
DELIMITAZIONE AREA ASSEGNAZIONE

FRUTTA E VERDURA STAGIONALI

PROGETTISTA: ING. MASTRODONATO BERARDINO
DISEGNATORE: GEOM. TENACE ANTONIO




A | Via P. M. Da Agnone alt.
Via Legano (6x2)

B | Via Soccorso area
ant. civ. 274 (6x2)

C | Via Togliatti alt.
civ. 3 (6x2)

D | P.zza dell'Amicizia lato
Via Martiri di Cefal. (6x2)

E | C.so Amedeo D'Aosta alt.
civ. 71 (6x2)



C.so A. D'aosta

Via Mazzini

IUNE DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V

ERAZIONE URBANA E TERRITORIALE,

IVITA' PRODUTTIVE

NDIVIDUAZIONE PUNTI VENDITA CON

MITAZIONE AREA ASSEGNA

PIANTE E FIORI

STUDIO TECNICO ING. B. MASTRODONATO
VIA MILANO 182 - SAN SEVERO (FG)
3289532049
mastrodonatobberardino@gmail.com
P.IVA 4373310715

PROGETTISTA: ING. MASTRODONATO BERARDINO
















DISEGNATORE: GEOM. TENACE ANTONIO



CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE

ALLEGATO I)

**POSTEGGI ISOLATI PER CONCESSIONI TEMPORANEE -
FESTIVITA' VARIE
(ART.10)**



CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE

ALLEGATO L)

**FIERA DELLA FESTA PATRONALE DI MARIA SS. DEL SOCCORSO
- SABATO - (ART.11)**


ALLEGATO AL - FIERA DELLA FESTA PATRONALE DI MARIA SS. DEL SOCCORSO - SABATO -



AALLEGATO 00 L - FIERA DELLA FESTA PATRONALE DI MARIA SS. DEL SOCCORSO - SABATO -

LEGENDA

-  Area soggetto a divieto di sosta e fermata
-  Area mercatale
-  Sbarramento strade
-  Sensi di marcia




CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE

ALLEGATO M)

FIERA DEI SS. PIETRO E PAOLO (ART. 11)

AALLEGATO M - FIERA DEI SS. PIETRO E PAOLO



AALLEGATO M - FIERA DEI SS. PIETRO E PAOLO


LEGENDA

 Area soggetto a divieto di sosta e fermata

 Area mercatale

 Sbarramento strade

 Sensi di marcia



CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE


ALLEGATO N)

FIERA DI SAN LUCA (ART. 11)

AALLEGATO N - FIERA DI SAN LUCAUCA



ALLEGATO N - FIERA DI SAN LUCA LUCA



INDICE

| | |
|--|----|
| <u>ARTICOLO 1</u> | 2 |
| “OGGETTO E FINALITÀ” | 2 |
| <u>ARTICOLO 2</u> | 3 |
| “DETERMINAZIONI IN MATERIE DI FIERE E MERCATI” | 3 |
| <u>ARTICOLO 3</u> | 4 |
| “DISPOSIZIONI GENERALI” | 4 |
| <u>ARTICOLO 4</u> | 5 |
| “DEFINIZIONI E TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONI” | 5 |
| <u>ARTICOLO 5</u> | 8 |
| “CARATTERISTICHE DELLE AREE” | 8 |
| <u>ARTICOLO 6</u> | 8 |
| “MERCATI” | 8 |
| <u>ARTICOLO 7</u> | 12 |
| “POSTEGGI ISOLATI (C.D. POSTEGGI FUORI MERCATO)” | 12 |
| <u>ARTICOLO 8</u> | 13 |
| “POSTEGGI ISOLATI (FRUTTA E VERDURA)” | 13 |
| <u>ARTICOLO 9</u> | 13 |
| “POSTEGGI ISOLATI PER LA VENDITA DI PIANTE E FIORI” | 13 |
| <u>ARTICOLO 10</u> | 13 |
| “POSTEGGI ISOLATI PER CONCESSIONI TEMPORANEE” | 13 |
| <u>ART. 11</u> | 15 |
| “FIERE” | 15 |
| <u>ARTICOLO 12</u> | 18 |
| “OBBLIGHI DELL’OPERATORE COMMERCIALE” | 18 |
| <u>ARTICOLO 13</u> | 19 |
| “PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO “A” ” | 20 |
| <u>ARTICOLO 14</u> | 20 |
| “CRITERI DI SELEZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO “A”.” | 20 |
| <u>ARTICOLO 15</u> | 21 |
| “ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN MERCATI E FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE” | 21 |
| <u>ARTICOLO 16</u> | 22 |
| “SPUNTA” | 22 |
| <u>ARTICOLO 17</u> | 22 |
| “MIGLIORIA DI POSTEGGI” | 22 |

| | |
|--|----|
| <u>ARTICOLO 18</u> | 23 |
| “LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALI” | 23 |
| <u>ARTICOLO 19</u> | 23 |
| “REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE O SUB-INGRESSO” | 23 |
| <u>ARTICOLO 20</u> | 24 |
| “AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO “B” | 24 |
| <u>ARTICOLO 21</u> | 25 |
| “VARIZIONE DI RESIDENZA” | 25 |
| <u>ARTICOLO 22</u> | 25 |
| “ORARIO DI VENDITA” | 25 |
| <u>ARTICOLO 23</u> | 26 |
| “ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI” | 26 |
| <u>ARTICOLO 24</u> | 27 |
| “RESPONSABILITÀ” | 27 |
| <u>ARTICOLO 25</u> | 27 |
| “ONERI FINANZIARI A CARICO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO” | 27 |
| <u>ARTICOLO 26</u> | 27 |
| “TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO” | 27 |
| <u>ARTICOLO 27</u> | 27 |
| “REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE” | 27 |
| <u>ARTICOLO 28</u> | 28 |
| “SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI” | 28 |
| <u>ARTICOLO 29</u> | 29 |
| “AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO” | 29 |
| <u>ARTICOLO 30</u> | 29 |
| “REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO” | 29 |
| <u>ARTICOLO 31</u> | 30 |
| “L’IMPRENDITORE AGRICOLO” | 30 |
| <u>ARTICOLO 32</u> | 31 |
| “PRESCRIZIONI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE DI TIPO “B” | 31 |
| <u>ARTICOLO 33</u> | 32 |
| “MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - SAGRE PARROCCHIALI, FESTE PAESANE, MANIFESTAZIONI LOCALI, MERCATINI E SIMILARI” | 32 |
| <u>ARTICOLO 34</u> | 33 |
| “AREE PRIVATE MESSE A DISPOSIZIONE” | 33 |
| <u>ARTICOLO 35</u> | 34 |
| “REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE” | 34 |

| | |
|---|----|
| <u>ARTICOLO 36</u> | 34 |
| <u>“POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP O AD ASSOCIAZIONI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE”</u> | 34 |
| <u>ARTICOLO 37</u> | 34 |
| <u>“NORME IGIENICO-SANITARIE”</u> | 34 |
| <u>ARTICOLO 38</u> | 35 |
| <u>“SANZIONI”</u> | 35 |
| <u>ARTICOLO 39</u> | 35 |
| <u>“DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE”</u> | 35 |
| <u>ART. 40</u> | 36 |
| <u>“DISPOSIZIONI FINALI”</u> | 36 |

ALLEGATI

| | |
|---|----|
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI MERCATO DI LARGO CESARE BATTISTI (ART. 6) ALL. A</u> | 37 |
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI MERCATO DI PORTA SAN MARCO (ART.6)... ALL. B</u> | 39 |
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI MERCATO DI VIA DE GASPERI (ART.6)... ALL. C</u> | 41 |
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE VIE TOGLIATTI-SALVEMINI - CARMICELLI (ART. 6)... ALL. D</u> | 43 |
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI MERCATO SPECIALIZZATO VIALE MATTEOTTI (ART. 6) ...ALL. E</u> | 45 |
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI MERCATO A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA DEI FIORI E PIANTE (ART. 6).. ALL. F</u> | 48 |
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO (ART. 7) ...ALL G.</u> | 50 |
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI ISOLATI (FRUTTA E VERDURA - STAGIONALI - PIANTE E FIORI (ART. 8)...ALL. H.</u> | 55 |
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI ISOLATI PER CONCESSIONI TEMPORANEE - FESTIVITA' VARIE (ART.10) ...ALL. I</u> | 58 |
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI FIERA DELLA FESTA PATRONALE DI MARIA SS. DEL SOCCORSO - SABATO (ART.11).ALL. L</u> ..60 | 60 |
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI FIERA DEI SS. PIETRO E PAOLO (ART. 11) ...ALL. M</u> | 63 |
| <u>CARTOGRAFIE DEI POSTEGGI FIERA DI SAN LUCA (ART. 11)ALL. N</u> | 66 |